CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ISTRUZIONE SUPERIORE

Art. 121

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 LUGLIO 1922, N. 1147

Provvedimento abrogato dal regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Abrogato dal 1 ottobre 1924 · versione 39

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
Estremi	Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1910

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-il-testo-unico-delle-leggi-sull-istruzione-superiore/art-121-articolo-soppresso-dalla-l-25-luglio-1922-n-1147/versione/39

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it